

COMUNE DI MONZA



REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

*Il presente Regolamento è stato approvato con Atti Consiglieri: 20/ 4 /1960, n. 42;
5/11/1962, n. 175 (G.P.A. 30/11/1962 n. 15660/88933/2);
24/5/1965, n. 100 (G.P.A. 3/9/1965 n. 8572/53155/2);
6/4/1970, n. 66 (G.P.A. 4/12/1970 n. 18594/44594/2), e successive modificazioni.*

TESTO, GRAFICA, STAMPA, RILEGATURA, EFFETTUATA DAGLI OPERATORI
DEL CENTRO STAMPA DEL COMUNE DI MONZA @ 70

TITOLO I°

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina nell'ambito del territorio comunale nell'interesse dei singoli e della collettività:

- a) - le occupazioni sia temporanea che permanente del suolo pubblico;
- b) - la salvaguardia del pubblico decoro, della moralità, della libertà, della quiete.

Esso ha inoltre lo scopo di assicurare l'osservanza oltrechè delle leggi, anche dei regolamenti e ordinanze emanati dallo Stato, dalla Provincia e dal Comune, reprimendone le eventuali infrazioni e prescrivendone le sanzioni.

Art. 2

OSSERVANZA DEGLI ORDINI

Oltre alle norme in esso contenute il cittadino è tenuto ad osservare le disposizioni stabilite per singole circostanze dall'amministrazione comunale e gli ordini anche verbali dati dai Vigili Urbani o dai funzionari municipali nei limiti dei poteri loro conferiti dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 3

ATTRIBUZIONE DEL COMPITO DI FAR OSSERVARE IL REGOLAMENTO

Il compito di far osservare le norme e le disposizioni qui contenute è affidato alla Ripartizione di Polizia Urbana a mezzo del Corpo dei Vigili Urbani.

Art. 4

FACOLTÀ DEGLI AGENTI MUNICIPALI

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Urbana nell'esercizio delle loro funzioni potranno accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale.

Nel procedere ad operazioni di polizia giudiziaria gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria devono attenersi alle prescrizioni di cui alla legge 18/6/1955 n. 517.

Le operazioni di perquisizione in locali privati devono essere dirette esclusivamente da ufficiali di polizia giudiziaria.

All'infuori dei casi di flagrante reato, gli ufficiali di polizia giudiziaria non possono penetrare in locali privati od abitazioni senza essere muniti di mandato scritto rilasciato dall'autorità giudiziaria a norma di legge.

Art. 5 ATTRIBUZIONI DEL SINDACO

Il Sindaco può ordinare visite od ispezioni nelle botteghe, luoghi di smercio, magazzini, locali dipendenti dove esistano commestibili o bevande destinate alla vendita, agli utensili che servono alla pesatura, misura, manipolazione formazione e cottura; può ordinare sequestri provvisori o definitivi di cose cadenti in contravvenzione, distruzione di sostanze insolubili, soppressione di animali pericolosi, esecuzione di opere a carico di privati, sospensione di lavori in corso, riparazione di manufatti che contrastino con disposizioni regolamentari o con ordini impartiti dalle Autorità.

Le spese che a tale scopo si incontrano sono a carico degli interessati e ripetibili fiscalmente in conformità all'art. 55 del T.U. della Legge comunale e Provinciale n. 383 del 3/3/1934.

Nel caso che l'atto abusivo produca ingombro sul suolo pubblico e pericolo alle persone l'agente che ha contestato la contravvenzione provvederà, ove non provveda subito il contravventore, alla eliminazione dell'ingombro o del pericolo restando le spese a carico del contravventore stesso.

Art. 6 OBBLIGO DELLA ELIMINAZIONE DEL DANNO

La contestazione di ogni contravvenzione oltre le sanzioni specifiche importa come conseguenza l'obbligo di cessare immediatamente il fatto abusivo e di procedere al ripristino delle cose, ovvero alla esecuzione dell'opera o al compimento degli atti che siano stati omissi.

Art. 7 IDENTIFICAZIONE DEL CONTRAVVENTORE

Quando il contravventore non sia identificabile all'atto dell'accertamento della contravvenzione perchè sprovvisto di documenti idonei, gli agenti debbono accompagnarlo al Comando dei Vigili Urbani o al Commissariato di P.S. per gli in combenti del caso.

TITOLO II°

DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 8

OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

Nessuna occupazione del suolo pubblico, del sottosuolo e dell'area soprastante il suolo pubblico o di dominio privato soggetta a servitù di uso pubblico potrà essere fatta senza l'autorizzazione della amministrazione comunale.

L'occupazione anche provvisoria, di spazi sulle strade o piazze a mezzo di installazioni od ingombri non può essere consentita, salvo casi di necessità o di esigenze eccezionali, quando l'installazione o l'ingombro possa ostacolare la circolazione o diminuire la visibilità.

L'autorizzazione che riguardi concessioni sia temporanee che permanenti deve risultare da apposito atto o licenza, portante, l'indicazione della qualità dell'occupazione concessa dello spazio, della durata o della tassa dovuta.

Per le occupazioni giornaliere la prova dell'avvenuto pagamento della tassa sostituisce l'autorizzazione amministrativa .

Art. 9

OBBLIGATORIETÀ DI PREVENTIVA DOMANDA

Chiunque intenda occupare anche temporaneamente il suolo pubblico con opere, installazioni di qualunque natura o depositi deve presentare domanda all'amministrazione comunale indicando lo scopo, l'estensione e la durata dell'occupazione ed attendere che gli sia concessa per iscritto, la licenza.

Art. 10

DURATA DELLE OCCUPAZIONI

L'amministrazione comunale potrà concedere permessi giornalieri, temporanei o permanenti.

Il permesso giornaliero autorizza un occupazione giornaliera o per un periodo di tempo determinato comunque non mai superiore a dieci giorni.

Il permesso temporaneo (licenza) autorizza un occupazione di spazio od area per un periodo di tempo determinato non mai superiore alla fine dell'anno in corso.

Tale concessione è rinnovabile ogni anno ed è fatto obbligo pertanto di presentarne domanda entro il 31 dicembre.

Il permesso permanente autorizza una occupazione di spazio od area a carattere fisso mediante stipulazione di apposito atto di concessione.

Art. 11

REVOCABILITÀ DELLA CONCESSIONE

In qualsiasi momento l'amministrazione comunale a suo giudizio insindacabile può per iscritto sospendere o revocare la concessione di occupazione di area o suolo pubblico, sia per inosservanza alle disposizioni del presente Regolamento, alle condizioni contenute nel permesso licenza, o atto di concessione nonchè per ragioni di viabilità o per altri motivi di interesse pubblico.

Nei casi urgenti i funzionari, gli ufficiali, gli agenti del Corpo Vigili Urbani possono ordinare verbalmente la sospensione della concessione.

Nel caso di revoca l'amministrazione comunale ha l'obbligo del solo rimborso all'intestatario della concessione della quota di tassa corrispondente al periodo di tempo corrente fra la revoca e la scadenza reale.

Art. 12

ESAZIONE DELLA TASSA

La tassa per l'occupazione giornaliera viene pagata direttamente ai vigili urbani dietro rilascio di quietanza - permesso; quelle per le concessioni temporanee e permanenti sono esatte a mezzo ruoli esattoriali o a mezzo reversale di tesoreria.

Art. 13

OBBLIGHI PER CHI COMPIA LAVORI O FACCIA DEPOSITI SULLE STRADE

Chiunque compia lavori, ed esegua depositi sul suolo pubblico, oltre ad osservare le vigenti leggi e norme per la tutela delle strade e per la circolazione deve provvedere allo sbarramento collocando un numero sufficiente di segnalazioni a larghe strisce bianche e rosse sollevate dal livello del suolo di almeno cm. 70 e non superiore di mt. 1,70.

Al calare del sole tali segnalazioni devono essere illuminate con appositi fanali a luce rossa che dovranno rimanere accesi sino all'alba.

È fatto obbligo dei lumi di segnalazione anche di giorno quando vi sia nebbia foschia o limitata visibilità.

Art. 14

OCCUPAZIONE DI MARCIAPIEDE E BANCHINE STRADALI

L'occupazione di marciapiedi o banchine, con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro non è mai consentita davanti ai negozi che non siano di pertinenza di chi la richiede durante le ore in cui questi sono aperti.

I marciapiedi e le banchine possono essere occupati fino a un massimo due terzi della loro larghezza.

Comunque sul marciapiede o sulle banchine deve essere riservata alla circolazione pedonale una zona di almeno mt. 1,20 di larghezza se dal lato della carreggiata e di almeno mt. 1,50 in ogni altro caso.

L'amministrazione comunale può negare la concessione anche qualora le anzidette misure minime fossero rispettate quando vi si oppongono ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico.

Art. 15

TENDE SOLARI

Le tende solari protese su spazio pubblico debbono avere l'orlo inferiore ad altezza non minore a mt. 2,20 dal suolo e la loro massima sporgenza deve rimanere arretrata di almeno centimetri venti dalla verticale del ciglio del marciapiede.

La concessione per l'installazione di tende solari protese su spazio pubblico oltre ad essere soggetta alla preventiva licenza dell'Autorità comunale, è subordinata alla condizione che esse siano mobili e collocate in guisa da non nascondere le targhe stradali per la denominazione delle vie i cartelli indicatori di viabilità, i semafori, i numeri civici e non disturbino la circolazione pedonale sul marciapiede.

Non è consentita l'applicazione alle tende solari di tendine mobili né laterali né frontali.

Le tende solari possono essere abbassate quando i raggi del sole cadono direttamente sulle vetrine e devono essere alzate prima che sia trascorso il periodo di mezz'ora da che è cessata tale condizione.

Le tende solari devono essere immediatamente alzate in caso di forti venti e alla caduta di pioggia.

Art. 16
INSEGNE, VETRINE E PUBBLICITÀ LUMINOSA

Oltre a quanto stabilito dal regolamento edilizio sono vietate le esposizioni di insegne cartelli altri mezzi pubblicitari sorgenti luminose e infissi in genere visibili dai veicoli transitanti sulle strade che per forma disegno colorazione o ubicazione possono a giudizio dell'amministrazione comunale ingenerare confusione con i segnali stradali o con le segnalazioni luminose di circolazione, ovvero renderne difficile la comprensione nonché, le sorgenti luminose che riproducano abbagliamento.

È vietato esporre vetrine anche di sporgenza minima ove il marciapiede o banchina sia inferiore a mt. 1,50.

Art. 17
ESPOSIZIONE DI MERCE O DERRATE

Oltre a quanto può stabilire il regolamento di igiene, le concessioni di occupazione del suolo o spazio pubblico per esposizioni di merci o derrate ecc. all'esterno di negozi, possono essere fatte purchè non arrechino intralcio al movimento dei pedoni e non arrechino danni.

Per l'esposizione di frutta e verdura è fatto obbligo ad un minimo di altezza di mt. 0,70 dal suolo.

In relazione a quanto già stabilito dall'art. 14 del presente regolamento non potranno comunque essere concesse licenze quando i marciapiedi siano di larghezza inferiore a mt. 1,50, né quando siano di larghezza superiore ma con circolazione pedonale intensa.

Non è ammessa l'occupazione per merci e prodotti gocciolanti o che possano insudiciare i passanti e il suolo pubblico.

Non è ammessa l'occupazione anche parziale della carreggiata riservata ai veicoli.

Art. 18
COMMERCIO AMBULANTE

È vietato l'esercizio del commercio in forma ambulante sul territorio comunale circoscritto dalle seguenti vie: Regina Margherita - Boccaccio - Cantore - Osculati - Messa - Ferrari - Alfieri - delimitazione del canale Villoresi - (da via Alfieri sino a via Borgazzi) - Edison - Vico - Praga - Calatafimi - Europa - (Cavallotti fino a via Pitagora) - Monte Cervino - Montelungo - Adigrat

delimitazione del canale Villorosi (da via Adigrat altezza via Don G. Verità) - Don G. Verità - tratto via Manara - Monte Rosa - Cesare Battisti.

La predetta attività di commercio ambulante, inoltre, è consentita soltanto nei giorni feriali di lunedì, mercoledì e venerdì di ogni settimana nell' arco di tempo dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 19.30. È ammessa una possibilità di sosta temporanea che dovrà comunque avvenire nel rispetto di una distanza minima di metri 100 dai negozi di generi analoghi e non si dovrà protrarre per un periodo di tempo superiore a 20 minuti. Lo spostamento per l'eventuale successivo posteggio dovrà far salva una distanza di almeno 100 metri. Non è ammesso il ritorno nella stessa zona circoscritta dal raggio della predetta distanza.

La concessione di autorizzazione a posteggiare per le attività di commercio ambulante, sarà di norma concessa nelle zone identificate e riservate a mercato e di cui allo specifico regolamento comunale per la disciplina dei mercati locali. È sempre tuttavia in potestà della amministrazione comunale concedere, per tempo limitato a coloro che ne facciano espressa domanda e per particolari contingenze, speciali permessi temporanei per favorire l'immediato smaltimento di determinate derrate.

Tali concessioni dovranno far salve le esigenze viabilistiche evitando corrispondenza di incroci curve ed altra località ove possa determinarsi disturbo alla circolazione.

Nell'esercizio dell'attività commerciale in forma ambulante è vietato recare molestia e disturbo a terzi nonchè richiamare l'attenzione con rumori schiamazzi o parole sconvegnenti.

L'eventuale uso di altoparlanti dovrà essere appositamente autorizzato e contenersi nei limiti e condizioni ivi disciplinati.

Art. 19 FIERE E MANIFESTAZIONI VARIE

Le fiere altre manifestazioni o spettacoli che occupano anche provvisoriamente con veicoli baracche, banchi, palchi, tende, tendoni e, simili, aree pubbliche possono di regola essere consentite nelle zone che si prestino a tali svolgimenti, in rapporto alla loro natura con la preoccupazione di ridurre al minimo il disturbo alle esigenze viabilistiche.

L'occupazione di suolo pubblico per quanto sopra precisato è subordinato alla preventiva autorizzazione amministrativa che sarà accordata previo parere del Comando Vigili, dei nulla-osta igienico sanitari e veterinari, previ accordi

col servizio di Nettezza Urbana per quanto possa essere di competenza e dietro versamento della prevista cauzione stabilita dal Consiglio comunale in materia di disciplina di tariffe per l'occupazione di aree pubbliche.

Detta cauzione è pur sempre dovuta qualora l'occupazione in argomento così come in seguito precisato, riguardasse aree private, poichè la finalità è quella di una restituzione dell'area in condizioni igieniche normali.

L'autorizzazione Amministrativa è sempre necessaria, quale provvedimento di Polizia Amministrativa anche quando siano interessate aree private.

Art. 20 MERCATI DI GENTE D'AFFARI

I mercanti, negozianti, produttori o gente d'affari che si radunano periodicamente sul suolo pubblico per contrattazioni di mercato, non possono riunirsi in località dove arrechino ingombro alla circolazione; non possono invadere le carreggiate stradali riservate al traffico dei veicoli devono lasciare liberi gli sbocchi delle strade, tutti i passaggi pedonali e gli accessi carrabili esistenti in luogo e sono altresì tenuti a non intralciare il movimento pedonale.

Art. 21 SPETTACOLI E VETRINE RICHIAMANTI L'ATTENZIONE DEI PASSANTI

Chiunque intenda allestire spettacoli, vetrine animate, proiezioni, audizioni, annunci di risultati sportivi, tali da essere uditi o visti dalla pubblica via e da richiamare l'attenzione dei passanti provocando la formazione di gruppi di persone, deve chiedere preventiva licenza all'amministrazione comunale che può negarla quando i marciapiedi non siano di larghezza sufficiente e possa recare intralcio sia alla circolazione stradale che al movimento pedonale.

Art. 22 USO DI SCALE A MANO, AEREE, DI PONTI MOBILI O FISSI

L'uso di scale a mano è permesso purchè non sia fatto per conto di terzi, senza licenza dell'amministrazione comunale, per un periodo di tempo non superiore ad un'ora ed alla condizione che le scale siano custodite alla base da personale all'uopo idoneo.

L'uso di scale a mano aeree di ponti mobili o fissi o a cavalletti se fatti per

conto di terzi sono subordinati a licenza dell'amministrazione comunale. Nei casi di assoluta urgenza la licenza può essere richiesta anche immediatamente dopo l'inizio dell'uso.

L'amministrazione comunale può assoggettare la licenza a prescrizioni e limitazioni d'orario.

Art. 23

OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO CON EDICOLE CHIOSCHI

La concessione di erigere sul luogo pubblico edicole, o chioschi ovvero installare posti di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzione della visibilità agli incroci e curve.

In nessun caso sarà concessa licenza ad una distanza inferiore a mt. 25 dagli incroci a mt. 15 dall'inizio delle curve e lungo le stesse.

La predetta concessione non può essere accordata neppure sotto i portici o sottopassaggi in genere.

Art. 24

DISTRIBUTORI DI CARBURANTI

La concessione di nulla osta per l'impianto di chioschi o colonne di distribuzione di carburante oltre ad essere soggetta alle disposizioni della Legge 23 febbraio 1950 n. 170 non può essere accordata se non sentiti i pareri della Commissione Edilizia e della Commissione di Viabilità.

I distributori devono essere impiantati in modo che i veicoli non siano obbligati a compiere manovre a disporsi o sostare in maniera contraria alle norme di viabilità, nelle curve e negli incroci non sostino sulla carreggiata durante il rifornimento ed in ogni caso non arrechino ostacolo al traffico.

Art. 25

DIVIETO DI GIOCHI SUL SUOLO PUBBLICO

Sul suolo pubblico adibito a transito sia di veicoli che pedonale è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva che possa recare intralcio alla circolazione.

È assolutamente vietato sul suolo pubblico l'uso di pattini e di trampoli,

scivolare con o senza pattini su terreno coperto di ghiaccio o neve.

È facoltà dell'amministrazione comunale consentire l'uso dei pattini in determinate zone e con le limitazioni di orario che riterrà opportune.

Art. 26

OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO PER GARE SPORTIVE

Gli organizzatori di gare sportive o manifestazioni su strade pubbliche devono darne avviso all'amministrazione comunale.

Art. 27

ROTOLOAMENTO DI OGGETTI

È vietato far rotolare nelle vie o nelle piazze botti, cerchioni, ruote o altri oggetti.

L'amministrazione comunale può in casi di particolare necessità concedere di volta in volta speciali deroghe.

Art. 28

OCCUPAZIONI PERICOLOSE MOLESTE O INCOMODE

Nei luoghi pubblici è vietato gettare oggetti e fare depositi senza le necessarie precauzioni che possano comunque creare pericolo, ostacolo od incomodo alla libera circolazione.

Art. 29

SGOMBRO DELLA NEVE DAI MARCIAPIEDI DAI BALCONI E DAI TETTI

Durante e dopo nevicata i proprietari di immobili dalle ore 7 alle ore 20, devono tenere completamente sgombro dalla neve il marciapiede, o, quando questo non esista, uno spazio di almeno mt. 1,50 in corrispondenza dei muri frontali della rispettiva proprietà.

Tale larghezza è consentita minore quando a fianco del marciapiede esistano rotaie di tram.

L'obbligo anzidetto compare anche, direttamente o in collaborazione con i proprietari degli immobili, ai conduttori degli esercizi fronteggianti strade e piazze pubbliche o soggette al pubblico transito e i balconi e i davanzali devono essere sgombrati prima o contemporaneamente alla spazzatura delle vie sottostanti ed in modo da non arrecare molestia ai passanti.

I proprietari degli edifici devono assicurarsi della resistenza dei tetti e non possono senza permesso e senza le dovute segnalazioni di pericolo scaricarne la neve sul suolo pubblico.

La neve tolta da qualsiasi luogo privato deve essere scaricata nei luoghi stabiliti dall'amministrazione comunale.

Art. 30 **CARICO E SCARICO DI COSE**

Le fermate, le soste temporanee dei mezzi di trasporto per caricare e scaricare persone o cose, non sono calcolate occupazioni di suolo pubblico e debbono essere limitate al tempo strettamente necessario.

Si dovranno comunque sempre osservare le disposizioni previste dal Codice della Strada.

In caso di eccezionali esigenze di viabilità il Comando dei Vigili può fissare di volta in volta e per qualsiasi località limiti d orario e permessi di soste.

Le operazioni di carico e scarico di cui al presente articolo, devono essere compiute con sollecitudine senza interruzione evitando di danneggiare il suolo pubblico ed in modo da non recare disturbo alla quiete pubblica.

Ad operazione ultimata il suolo deve presentarsi pulito.

In caso di inosservanza l'amministrazione comunale può provvedere direttamente, salvo rivalsa della spesa verso i responsabili.

TITOLO III°

DECORO PUBBLICO

Art. 31

AFFISSIONE DI MANIFESTI

È fatto divieto di effettuare l'affissione di manifesti, striscioni ed avvisi in genere, di qualunque natura, se non per il tramite dell'apposito ufficio municipale.

Art. 32

CARTELLI ISCRIZIONI

Il collocamento di cartelli, iscrizioni di qualunque specie ed in genere di opere sia di carattere temporaneo che permanente potrà essere consentito quando siano salvaguardati il panorama, l'arte e la storicità dei luoghi e la viabilità.

Art. 33

MONUMENTI, TARGHE, LAPIDI

Prima di collocare monumenti o lapidi commemorative lungo le vie o sulle piazze è necessario ottenere l'approvazione del Sindaco sentito il parere delle Commissioni di Viabilità e dell'Edilizia e della Toponomastica.

A tale scopo dovranno venire presentati uniti alla domanda i disegni, modelli o fotografie nonchè il testo dell'epigrafe o quant' altro potrebbe essere richiesto dal caso.

Art. 34

IMBRATTAMENTO DI MURI, MONUMENTI, ECC.

È vietato recare danno imbrattare con scritti, figure, segni o in altri modi, i monumenti, le mura degli edifici pubblici e privati ecc. i marciapiedi ed i lastricati delle vie o delle piazze, le spallette dei corsi d'acqua ed i ponti, i sedili, le colonne, le fontanelle e gli orinatoi.

Art. 35
CONSERVAZIONE E DECORO DELLE FRONTI DEI FABBRICATI

È fatto obbligo ai proprietari di mantenere sempre le pareti esterne delle case verso le pubbliche strade ed i muri di cinta ben riparati e decentemente tinteggiati, con tutti gli accessori dei balconi, finestre, grondaie ecc. ben assicurati.

Art. 36
DIVIETO DI STENDERE BIANCHERIA

È vietato tenere distesi, biancheria panni o simili fuori dalle finestre, sui balconi o terrazzi o nei giardini visibili dal suolo pubblico.

Art. 37
BATTITURA DI PANNI E TAPPETI

È vietato battere panni, tappeti, tende, effetti lettereschi ecc. dalle finestre, balconi, terrazze prospicienti sul suolo pubblico, pulire oggetti che comunque possano lasciar cadere rifiuti o residui sul suolo sottostante.

Le suddette operazioni potranno essere consentite sugli spazi privati dalle ore 8 alle 10.

Art. 38
RISPETTO DEI GIARDINI ALBERI AIUOLE

Nei viali, giardini e nei pubblici passaggi ove esistano aiuole od alberi è vietato:

- a) cogliere fiori strappare fronde o virgulti e recare in qualunque modo danno alle piante, alle siepi, agli steccati o ripari, ai sedili, agli acquedotti, fontane vasche e qualsiasi altro oggetto posto a pubblico uso od ornamento;
- b) passeggiare sui tappeti erbosi aiuole ed in qualunque altra parte non determinata a pubblico passaggio ed introdurre cani od altri animali;
- c) transitare con qualsiasi mezzo nei viali ed aree riservati ai pedoni;
- d) salire sugli alberi appendervi od affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli, scagliarvi contro pietre, bastoni ecc. inciderli o danneggiarli in qualsiasi modo.

Art. 39
USO DEGLI ORINATOI

È vietato soddisfare alle corporali esigenze fuori dai luoghi a ciò destinati.
È vietato pure allontanarsi dai gabinetti o dagli orinatoi senza aver rimessi gli abiti completamente in ordine.

Art. 40
OBBLIGHI DI TENERE GABINETTI NEI PUBBLICI ESERCIZI

È fatto obbligo ad ogni esercizio pubblico di avere un adeguato numero di gabinetti ed orinatoi di facile accesso al pubblico.
I gabinetti e gli orinatoi dovranno essere eseguiti secondo le disposizioni impartite dall'Ufficio Igiene.

Art. 41
ATTI CONTRO LA PUBBLICA DECENZA

È rigorosamente vietato mostrare alla pubblica vista nudità che offendano il pudore, piaghe o deformità ributtanti
È vietato anche trasportare bestie morte in carri o automezzi non perfettamente chiusi.

Art. 42
ESERCIZIO DEL BAGNO E DEL LUOGO

È vietato l'esercizio del bagno e del nuoto nei corsi d'acqua fuori dai luoghi permessi dall'amministrazione comunale. Dove ciò sia permesso i bagnanti dovranno indossare costumi decenti, non allontanarsi in costume dalle rive, non entrare in esercizi pubblici o percorrere e sostare sulle strade.
È comunque vietato spogliarsi completamente dove possa giungere la vista del pubblico o dei vicini anche solo per indossare il costume.

Art. 43
LAVATURE DI VETRINE E MOSTRE

La lavatura delle vetrine o mostre collocate all'esterno dei negozi non potrà essere eseguita dopo le ore 10 e non deve comunque arrecare intralcio alla viabilità.

Art. 44
TRASPORTO MATERIALE DI FACILE DISPERSIONE

Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione come rena, calcina, carbone, terra e detriti, stramaglie, sostanze in polvere, liquidi e semi liquidi deve essere effettuato su carri atti al trasporto in modo che non venga disperso sul suolo pubblico.

Per le sostanze polverose, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.

Ai contravventori oltre alla penale che sarà loro inflitta è fatto obbligo di provvedere all'immediata nettezza del suolo pubblico.

Art. 45
NETTEZZA DEL SUOLO PUBBLICO

È vietato a chi trasporta e vende commestibili ed altre mercanzie, ed a chi raccoglie stracci, carta, rottami e simili di gettare o lasciar cadere sul suolo pubblico alcune parti di essa anche residua.

È vietata sul suolo pubblico la distribuzione di qualsiasi oggetto che possa recar pregiudizi alla nettezza o disturbo alla circolazione.

È fatto obbligo di provvedere alla nettezza del suolo pubblico a chiunque l'abbia diminuita anche nel compiere qualsiasi atto permesso dalle norme in vigore.

I venditori di cocomeri, di gelati e di altre merci che producono residui, devono munirsi di apposito recipiente dove la clientela possa collocarvi.

I cittadini non devono gettare per terra rifiuti, carta, involucri di ogni genere ecc. ma porli negli appositi cestelli.

Art. 46
TRASPORTO DI MATERIALE CON ESALAZIONE NAUSEANTE

Il carico od il trasporto di materiale con esalazioni nauseanti o insalubri (letame - ossa - pelli - sostanze putrefatte - ecc.) dovrà eseguirsi nei giorni feriali dalla mezzanotte alle sei.

Detti trasporti dovranno sempre effettuarsi per la via più breve e con carri che non permettano dispersioni di detta materia.

È assolutamente vietata la sosta nel centro abitato ai mezzi carichi di detto materiale.

Art. 47
SPAZZATURE E SCARICO DI RIFIUTI

È proibito nell'interno delle case, nei cortili, nelle vicinanze di abitazioni qualunque ammasso di spazzatura e di qualunque materiale fermentabile e che possa produrre cattive esalazioni.

È pure vietato lo scarico di tutti i materiali lungo il corso del Lambro o altri corsi di acqua, nonchè nelle cave anche quando siano privata proprietà.

Art. 48
POZZI NERI E VASCHE BIOLOGICHE

La vuotatura dei pozzi e lo spurgo delle vasche biologiche dovranno essere effettuati con sistema pneumatico.

Qualora non sia possibile potrà avvenire con altro sistema approvato preventivamente dall'Ufficiale Sanitario.

L'operazione di vuotatura e spurgo dovrà compiersi non mai prima delle ore 24 e non mai dopo le ore 5 dal 1° aprile al 30 settembre e le ore 6 dal 1 ottobre all'31 marzo.

Si dovrà effettuare in modo che non avvengano dispersioni di materie sul suolo pubblico e qualora dovessero verificarsi l'interessato dovrà immediatamente provvedere alla perfetta pulizia del suolo con sufficiente lavaggio e con acqua e con soluzione disinfettante e deodorante.

Art. 49
DIVIETI DI DANNEGGIARE IMPIANTI PUBBLICI

Salvo le maggiori sanzioni previste dal Codice Penale è vietato:

- a) otturare le caditoie degli orinatoi e delle fogne o introdurre materiale solido e spazzature;
- b) imbrattare o danneggiare in qualsiasi modo orinatoi e gabinetti e i locali ove si trovano;
- c) impedire o diminuire l'efficacia dell'uso o recare danno in qualunque modo agli oggetti della pubblica illuminazione, alle linee aeree ai binari delle tramvie, alle segnalazioni stradali, alle fontane e fontanelle, alle panchine, ai monumenti ed a ogni altra cosa destinata al pubblico.

Art. 50
DIVIETO DI SDRAIARSI IN LUOGHI PUBBLICI E DI SALIRE SU
INFERIATE, CANCELLATE, ALTRI MANUFATTI PUBBLICI

È vietato sdraiarsi sulle panchine pubbliche, sedere o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici, delle chiese e delle abitazioni private.

È del pari vietato, in qualsiasi circostanza salire o arrampicarsi sulle inferiate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti.

Art. 51
DIVIETI DI ATTI CONTRARI ALLA NETTEZZA
E AL DECORO E ALLA MODALITÀ

È vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati androni e scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, giocare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza, al decoro e alla moralità.

Art. 52
OBBLIGO DELLA RECINZIONE DEI TERRENI
CONFINANTI COL SUOLO PUBBLICO

I proprietari di terreni confinanti col suolo pubblico nella parte abitata della Città dovranno recingere solidamente i terreni stessi in modo che nessuno vi si possa liberamente e facilmente introdurre.

La stessa disposizione potrà essere estesa dal Sindaco anche a qualunque altra zona del territorio comunale, quando ciò sia necessario per la sicurezza ed il decoro, la morale o necessario nel pubblico interesse.

La recinzione deve essere fatta con muratura o cancellata o altre difese stabilmente infisse al suolo e di aspetto decoroso.

È comunque assolutamente vietato di effettuare le recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che possono costituire pericolo per i passanti.

TITOLO IV°

QUIETE PUBBLICA

Art. 53 DIVIETO DELL'USO DELLE SIRENE

È vietato sul territorio l'uso delle sirene comprese quelle degli stabilimenti industriali usate per il segnale di inizio o di cessazione del lavoro. Per quanto riguarda le apparecchiature d'allarme il loro suono (sia continuo sia intermittente) dovrà contenersi nel limite massimo di 10 minuti. In caso di assenza dei proprietari questi dovranno provvedere affinché altre persone incaricate siano in grado (nel caso di scatto dell'allarme) di tempestivamente intervenire, per il rispetto della quiete pubblica, a disattivare il dispositivo nell'ambito della disciplina di cui innanzi.

Art. 54 GRIDA DEI VENDITORI E ALTOPARLANTI PUBBLICITARI

È fatto divieto ai venditori ed ai giornalai di gridare a scopo di richiamo, sia per le strade e le piazze, che nell'interno dei locali aperti al pubblico o nei cortili dei fabbricati. L'uso di altoparlanti pubblicitari può essere consentito solo previa autorizzazione del Sindaco che fisserà le modalità relative.

Art. 55 CANTI E SCHIAMAZZI

Salvo quanto è già disposto dall'art. 659 del Codice Penale, gli schiamazzi sono vietati sia di giorno che di notte.

Sono inoltre vietati i canti, quando costituiscono disturbo alla quiete pubblica.

Art. 56 SUONATORI AMBULANTI

Il mestiere di suonatore ambulante è vietato nelle vie e piazze pubbliche o aperte al pubblico quando costituisce disturbo alla quiete pubblica o intralcio alla circolazione.

Art. 57
RUMORI E SUONI NELLE ABITAZIONI PRIVATE

È vietato produrre o lasciar produrre nelle abitazioni private rumori, suoni, canti che possano comunque recare disturbo ai vicini.

A tale limitazione sono pure soggetti gli apparecchi radio e televisori.

Art. 58
SALE DA BALLO, CINEMA E RITROVI

Le sale da ballo, i cinema o ritrovi devono essere attivati in modo tale che i suoni non possano essere percepiti all'esterno e qualora fossero gestite all'aperto devono preventivamente essere autorizzate dall'amministrazione comunale la quale può concedere la loro apertura solo quando non rechino disturbo al vicinato subordinandola a determinate condizioni .

Art. 59
CAUTELE NELL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ
CAUSE DI MOLESTIE AL VICINATO

Chi esercita un'arte, un mestiere od industria deve usare ogni cautela per evitare molestie od incomodo agli abitanti vicini per rumori e polveri propagantesi nell'aria, attraverso i muri o in qualsiasi modo o per vibrazioni o scuotimenti dannosi.

È vietata ogni rumorosità di qualsiasi organo e natura che superi all'esterno del luogo ove si produce i 60 ph. di intensità.

Art. 60
OBBLIGATORietà DI LICENZA PER DETERMINATE ATTIVITÀ

Chiunque voglia attivare un mestiere o industria, che può produrre rumori o vibrazioni, anche se l'impianto deve essere installato in fabbricati già esistenti, deve chiederne autorizzazione al Sindaco che potrà concederla subordinandola a determinate condizioni, ove l'attività non risulti di disturbo alla quiete del lavoro e del riposo dei cittadini.

Art. 61
DIVIETO E LIMITAZIONI DELL'ESERCIZIO
DI ATTIVITÀ DI DISTURBO

Nonostante sia stata accordata la licenza ed anche quando il titolare dell'azienda non avesse creduto opportuno richiedere licenza non ritenendo la sua attività rumorosa o molesta, il Sindaco può sempre vietare l'esercizio quando rechi disturbo ovvero imporre limitazioni dell'esercizio dell'attività stessa.

Art. 62
MESTIERI E INDUSTRIE PARTICOLARMENTE RUMOROSE

I mestieri e le industrie particolarmente rumorose come calderai, lattonieri, carpentieri, aziende di lavorazione del legno, ecc. potranno essere esercitate solo nella zona industriale.

Alle officine assistenza auto e moto è vietato tenere motori in movimento per rodaggio e produrre altri rumori nei cortili o nei locali donde può derivare disturbo ai vicini.

Art. 63
LIMITAZIONI DI ORARIO

Ferme restando le disposizioni di cui sopra l'esercizio delle arti, mestieri ed industrie rumorose è permesso soltanto nelle ore dalle 7 alle 20 dal 1° aprile al 30 settembre, dalle 8 alle 20 dal 1° ottobre al 31 marzo, salvo concessioni speciali da parte dell'amministrazione comunale.

Art. 64
LIMITAZIONE DEI RUMORI

Ogni rumore prodotto provvisoriamente da qualsiasi mezzo e per qualsiasi ragione deve essere limitato immediatamente sia nel tempo che nell'intensità.

Art. 65
DIVIETO DI TENERE ANIMALI RECANTI DISTURBO

È vietato nel centro abitato tenere animali che specialmente di notte rechino

disturbo al vicinato.

In tale caso gli agenti municipali oltre ad accertare la contravvenzione a carico del detentore, lo diffideranno ad allontanare l'animale che abbia originato l'infrazione od a porlo in condizioni di non disturbare la quiete.

Ove la diffida non venga osservata l'animale potrà essere sequestrato.

Art. 66 USO DELLE CAMPANE

L'uso delle campane è consentito:

- a) - per riti religiosi;
- b) - per straordinarie ricorrenze;
- c) - per ordini impartiti dalle superiori Autorità.

Negli stessi casi, può essere consentito l'uso degli altoparlanti in sostituzione delle campane. Il suono straordinario delle campane con l'uso della tastiera in caso di ricorrenze festive non deve durare oltre tre minuti per ogni suonata con un intervallo di cinque minuti tra una suonata e l'altra.

È in facoltà del Sindaco di vietare o limitare l'uso delle campane quando per l'infierire di epidemie esso possa aggravare l'inquietudine pubblica.

Art. 67 ATTIVITÀ GIÀ ESISTENTI

Tutti coloro che all'approvazione del presente regolamento esercitino arti, mestieri, industrie che creano rumori percettibili all'esterno e nelle abitazioni vicine debbono chiedere la relativa licenza entro il termine di tre mesi dalla data di approvazione ed apportare sempre entro il termine di un anno le modifiche che dovessero essere richieste. Il termine potrà essere prorogato a tempo maggiore quando sia stato disposto il trasferimento dell'azienda in altra sede.

Art. 67/bis (Delib. C.C. 2/2/1976 n.39 - Atti C.R.C. 15/3/1976 n.28708/23555)

Tutte le persone che utilizzano le linee gestite dalla locale A.M.S.A. hanno l'obbligo di munirsi del regolare biglietto (normale o di abbonamento) e all'occorrenza, esibirlo al personale incaricato. La Direzione riconoscerà quei documenti che, nel rispetto di disposizioni varie, costituiscono titolo per la libera circolazione sulla intera rete. Il comportamento a bordo degli automezzi di linea

deve essere improntato alla massima educazione, ed al rispetto di tutti i viaggiatori. La Commissione Amministratrice è autorizzata a disciplinare detto comportamento, dettagliando precise norme alla cui ottemperanza sono tenuti tutti i viaggiatori.

Le norme di disciplina sul comportamento, degli utenti nell'ambito dei mezzi di trasporto pubblico dovranno essere sottoposte al Consiglio comunale per la loro approvazione e quindi opportunamente portate a conoscenza del pubblico mediante loro affissione, in apposito quadro a bordo degli automezzi di linea. Le infrazioni alle norme di comportamento regolarmente deliberate dalla Commissione Amministratrice nel quadro di quanto previsto dal presente articolo di regolamento, saranno punite con la sanzione minima prevista per le infrazioni ai regolamenti comunali e determinata dalla Giunta Municipale, quale somma da corrispondere in via breve nelle mani dello stesso agente accertatore. La potestà contravvenzionale è anche demandata al personale viaggiante di controlleria, debitamente riconosciuto dalla competente superiore autorità.

TITOLO V°

NORME PER OVVIARE AI PERICOLI DI INCENDIO

Art. 68 SOSTANZE E LIQUIDI ESPLOSIVI, INFIAMMABILI E COMBUSTIBILI

Salvo quanto espressamente disposto dal T.U. delle Leggi di P.S. 18/6/1931, n. 773 e del relativo regolamento 6 maggio 1940, n. 635, nonchè dai decreti del Ministero dell'Interno 31/7/1934 e 12/5/1937, è vietato tenere nell'abitato esplosivi ed infiammabili per l'esercizio della minuta vendita senza autorizzazione dell'autorità comunale.

Tale autorizzazione è altresì necessaria per i depositi di gas di petrolio liquefatti, riguardo ai quali devono anche osservarsi le disposizioni di cui al D.P.R. 28/6/1955, n. 620.

Dovranno, inoltre, essere osservate le disposizioni di cui alle leggi 27/12/1941, n. 1570 e 13/5/1961, n. 469, concernenti l'ordinamento dei servizi antincendi, nonchè quelle di cui ai D.P.R. 27/4/1955, n. 547 e 26/5/1959, n. 689 riguardanti la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Art. 68 bis TRASPORTO E DETENZIONE PELLICOLE CINEMATOGRAFICHE

Chiunque, a qualsiasi titolo, detiene, manipola o trasporta pellicole cinematografiche, con supporto di celluloidi, deve sottostare alle norme di sicurezza ed alle disposizioni emanate ed emanande del Ministero dell'Interno, ai sensi del' art. 28 lettera a) della legge 27/12/1941, n. 1570.

Art. 69 AUTORIMESSE

Le autorimesse, sia pubbliche che private, devono osservare le disposizioni di cui alle Norme Tecniche di sicurezza approvate con D. Ministeriale 31 luglio 1934.

Esse si intendono Inoltre sottoposte alla vigilanza del Comando del Corpo Provinciale Vigili del Fuoco per quanto riguarda la prevenzione incendi.

Art. 70
OBBLIGO DI LICENZA PER I DEPOSITI E LE VENDITE
DI COMBUSTIBILI E MATERIALI INFIAMMABILI

Le aziende che detengono depositi ed esercizi di vendita di combustibili sono tenute a provvedersi di licenza del Sindaco.

Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli, propriamente detti quali la legna da ardere ed i carboni, anche il legname, d'opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili vegetali in genere, sughero in tritume, materiali da imballaggio, zolfo, caucciù, gomma elastica e derivati.

È fatta eccezione dall'obbligo della licenza per i depositi ad uso esclusivamente privato per l'alimentazione degli impianti di riscaldamento.

La licenza potrà essere negata quando dagli accertamenti dello Ufficio Tecnico comunale non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza e così pure nel caso in cui le eventuali opere e provvidenze imposte per l'allestimento dei locali non fossero attuate.

Art. 71
REQUISITI DEI LOCALI DEI DEPOSITI E LUOGHI
DI VENDITA DI COMBUSTIBILI

I depositi ed i luoghi di vendita dei combustibili di cui al precedente articolo devono essere al piano terreno, con ingresso dalla pubblica via o dal cortile.

In genere i depositi e i magazzini superanti i mc. 1.000 dovranno essere tenuti fuori dal centro abitato.

Per i depositi e magazzini di minore entità e consentita l'attivazione anche nell'interno dell'abitato, se i locali siano provvisti di fitta rete metallica alle finestre oppure coperti da volta reale, con pareti e soffitto di struttura incombustibile, o resi resistenti al fuoco con efficaci rivestimenti.

Le aperture di comunicazione con locali di abitazione e gabbia delle scale devono essere convenientemente protette.

Art. 72
FUCINE E FORNI

Le fucine dei fabbri ferrai, maniscalchi, fonditori e simili devono essere costruite a volta e munite di cappa costruita esclusivamente in muratura o di

ferro.

I forni di panetteria, pasticceria o per qualsiasi altro analogo esercizio od uso devono, essere difesi con una seconda volta in cotto, ovvero con terrapieno di argilla di conveniente spessore con superiore suolo in mattoni.

Non si possono attivare forni o fucine senza licenza del Sindaco che caso per caso stabilirà le precauzioni e le previdenze che il titolare dovrà adottare per evitare ogni pericolo di incendio.

La non osservanza della prescrizione stabilita al momento del rilascio della licenza, provocherà la revoca e l'annullamento di essa.

Art. 73

ACCATASTAMENTO DI LEGNA IN CORTILI

È vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto nei cortili, circondati da fabbricato da più di due lati legna o qualsiasi altra materia di facile accensione se non adottando le cautele che caso per caso il Sindaco riterrà di dovere prescrivere.

Art. 74

GABBIE DI SCALE E LOCALI DI DISIMPEGNO

Nelle gabbie di scale nei, corridoi e ballatoi di disimpegno, di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiale di imballaggio, casse o altri ingombri che ostacolino il passaggio delle persone.

Art. 75

CAMINI E CANALI DI TIRAGGIO

Ogni locale le in cui si voglia far uso del fuoco, deve essere provveduto di camino, a canale di tiraggio per condurre i prodotti della combustione al di sopra dei tetti.

Le bocche, canne o tubi di camini, stufe, forni non possono, essere addossati a pareti di legno.

Essi devono essere periodicamente spazzati dalla fuliggine.

Art. 76
DETTENZIONE DI COMBUSTIBILI NEI SOTTERRANEI
DI CASE DI ABITAZIONE

Nei sotterranei di case di abitazione sar  concessa la sola detenzione dei combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticceria o simili a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitto e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione.

È vietato di costruirvi ammassi di materiale da imballaggio di carta straccia e simili.

I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavati condotti di fumo.

Art. 77
FINESTRE OD APERTURE DEI SOTTERRANEI

Le finestre od aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti a vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, cos  da impedire il passaggio di sostanze infiammabili.

Art. 78
DIVIETO DI DETENZIONE DI COMBUSTIBILI NEI SOLAI

Nei solai sono vietati depositi di combustibili o ammassi di qualsiasi altra materia di facile combustione.

Art. 79
ORDINANZE DEL SINDACO

Qualora venga riconosciuto che la troppa vicinanza di materiale combustibile alla canna dei camini, ai forni, alle fucine e simili porti pericolo di incendio, i proprietari o possessori dovranno, entro un termine da stabilire caso per caso, eseguire le opere che il Sindaco riterr  di dovere ingiungere.

Art. 80
DIVIETO DI USO DI FIAMME LIBERE

È assolutamente vietato:

- a) - l'uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas, anche in luoghi aperti;
- b) - riscaldare la cera naturale e artificiale specialmente se in miscela con acqua ragia, sopra fiamma libera o focolare, tale riscaldamento dovrà essere fatto a bagnomaria con acqua calda;
- c) - fornire di alcool, petroli e benzina le lampade ed i fornelli mentre sono accesi od in vicinanza di fiamme libere.

Art. 81
**ACCENSIONE DI POLVERI, LIQUIDI INFIAMMABILI,
FUOCHI ARTIFICIALI**

Nell'abitato nessuno può senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo e con qualsiasi arma.

Anche in caso di autorizzazione degli uffici di P.S. deve venire sempre richiesta l'autorizzazione da parte della Autorità comunale, la quale detterà le norme atte a prevenire incendi od altri accidenti.

È pure proibito di gettare in qualsiasi luogo di pubblico, passaggio zolfanelli od altri oggetti accesi.

Art. 82
OBBLIGO DELLA SEGNALAZIONE DI INCENDI

Nel caso di incendio, gli abitanti del locale incendiato o i più vicini ed ogni altra persona che si trovi presente o lo avvisti, sono tenuti a darne immediata comunicazione al Corpo di Guardia dei Vigili del Fuoco.

Art. 83
PRESTAZIONI IN CASO DI INCENDIO

Tutti coloro che accorrono sul luogo dell'incendio sono tenuti a richiesta dell'Autorità ad adoperarsi per la estinzione coadiuvando i Vigili del Fuoco.

La direzione del servizio di estinzione degli incendi spetta unicamente al Comandante dei Vigili anzidetti od a chi ne fa le veci e ad esso devono essere soggetti tanto i cittadini, quanto gli eventuali reparti di truppa.

Art. 84
OBBLIGHI DEI PROPRIETARI DI STABILI E DEGLI INQUILINI

I Vigili del Fuoco e gli agenti della forza pubblica possono all'occorrenza, introdursi nelle case o accedere ai tetti vicini con gli utensili impiegati per la estinzione, ed i rispettivi proprietari ed inquilini sono obbligati a permetterlo come pure a permettere l'uso dei loro pozzi e fontane.

Art. 85
**FORNITURA DI UTENSILI PER LO SPEGNIMENTO
DEGLI INCENDI**

Nei casi di cui ai precedenti articoli è obbligo d'ognuno di mettere a disposizione dell'Autorità dirigente e per solo uso dei Vigili del Fuoco quegli utensili che possano contribuire all'estinzione dell'incendio salvo il diritto a conseguire dal padrone del locale o degli oggetti incendiati, il risarcimento del danno che gli utensili dovessero patire.

Art. 86
**ILLUMINAZIONE DELLE FINESTRE IN CASO
DI INCENDI NOTTURNI**

Se l'incendio avviene di notte gli abitanti delle case vicine ove ne siano richiesti non possono ricusarsi di illuminare le finestre.

Art. 87
OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DELL'AUTORITÀ

Tutti coloro che prendono parte direttamente od indirettamente o comunque assistono all'estinzione dell'incendio, devono ritirarsi a qualunque intimazione dell'Autorità che dirige i lavori di estinzione o degli Agenti.

TITOLO VI°

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 88

ACCERTAMENTO E CONCILIAZIONE DELLE CONTRAVVENZIONI

L'accertamento e la risoluzione in via Amministrativa delle contravvenzioni al presente regolamento ed alle ordinanze emesse dal Sindaco in conformità ad esso sono, disciplinati dagli artt. 106 e seguenti del T.U. della Legge Comunale e Provinciale.

La suddetta disposizione non si applica ai casi in cui la legge disponga altrimenti.

Art. 89

OBLAZIONE IN VIA BREVE

La conciliazione amministrativa della contravvenzione può essere eseguita, da parte del contravventore, mediante il pagamento di una somma fissa a mani dell'agente o del funzionario che abbia accertato la contravvenzione, che ne rilascerà la relativa ricevuta staccandola da apposito bollettario a madre e figlia.

La misura della somma fissa da pagarsi a titolo di oblazione e stabilita con provvedimento della Giunta Municipale che potrà anche stabilire le contravvenzioni da escludere da tale forma di conciliazione amministrativa.

Art. 90

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento entrerà in vigore entro il termine di mesi tre dalla intervenuta sua approvazione e conseguente pubblicazione.

Il presente regolamento è stato approvato con atti consiliari:

20/4/1960, n. 42;

5/11/1962, n. 175 (G.P.A. 30/11/1962 n. 15660/88933/2);

24/5/1965, n. 100 (G.P.A. 3/9/1965 n. 8572/53155/2);

6/4/1970, n. 66 (G.P.A. 4/12/1970 n. 18594/44594/2).

Monza, 1 settembre 1974

IL SINDACO prof. Pier Franco Bertazzini

IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Gianfranco Cerutti

INDICE

TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - CONTENUTO DEL REGOLAMENTO
- Art. 2 - OSSERVANZA DEGLI ORDINI
- Art. 3 - ATTRIBUZIONE DEL COMPITO DI FAR OSSERVARE ILREGOLAMENTO
- Art. 4 - FACOLTÀ DEGLI AGENTI MUNICIPALI
- Art. 5 - ATTRIBUZIONI DEL SINDACO
- Art. 6 - OBBLIGO DELLA ELIMINAZIONE DEL DANNO
- Art. 7 - IDENTIFICAZIONE DEL CONTRAVVENTORE

TITOLO II° DEL SUOLO PUBBLICO

- Art. 8 - OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO
- Art. 9 - OBBLIGATORIETÀ DI PREVENTIVA DOMANDA
- Art.10 - DURATA DELLE OCCUPAZIONI
- Art.11 - REVOCABILITÀ DELLA CONCESSIONE
- Art.12 - ESAZIONE DELLA TASSA
- Art.13 - OBBLIGHI PER CHI COMPIA LAVORI O FACCIA DEPOSITI SUL-LE STRADE
- Art.14 - OCCUPAZIONE DI MARCIAPIEDE E BANCHINE STRADALI
- Art.15 - TENDE SOLARI
- Art.16 - INSEGNE, VETRINE E PUBBLICITÀ LUMINOSA
- Art.17 - ESPOSIZIONE DI MERCE E DERRATE
- Art.18 - COMMERCIO AMBULANTE
- Art.19 - FIERE E MANIFESTAZIONI VARIE
- Art.20 - MERCATI DI GENTE D’AFFARI
- Art.21 - SPETTACOLIE VETRINE RICHIAMANTI L’ATTENZIONE DEI PAS-SANTI
- Art.22 - USO DI SCALE A MANO, AEREE, DI PONTI MOBILI O FISSI
- Art 23 - OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO CON EDICOLE, CHIO-SCHI
- Art.24 - DISTRIBUTORI DI CARBURANTI
- Art.25 - DIVIETO DI GIOCHI SUL SUOLO PUBBLICO

- Art.26 - OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO PER GARE SPORTIVE
- Art.27 - ROTOLAMENTO DI OGGETTI
- Art.28 - OCCUPAZIONI PERICOLOSE, MOLESTE O INCOMODE
- Art.29 - SGOMBRO DELLA NEVE DAI MARCIAPIEDI, DAI BALCONI E DAI TETTI
- Art.30 - CARICO E SCARICO DI COSE

TITOLO III° DECORO PUBBLICO

- Art.31 - AFFISSIONE DI MANIFESTI
- Art.32 - CARTELLI ISCRIZIONI
- Art.33 - MONUMENTI, TARGHE, LAPIDI
- Art.34 - IMBRATTAMENTI DI MURI, MONUMENTI, ECC.
- Art.35 - CONSERVAZIONE E DECORO DELLE FRONTI DEI FABBRICATI
- Art.36 - DIVIETO DI STENDERE BIANCHERIA
- Art.37 - BATTITURA DI PANNI E TAPPETI
- Art.38 - RISPETTO DEI GIARDINI, ALBERI, AIUOLE
- Art.39 - USO DEGLI ORINATOI
- Art.40 - OBBLIGO DI TENERE GABINETTI NEI PUBBLICI ESERCIZI
- Art.41 - ATTI CONTRO LA PUBBLICA DECENZA
- Art.42 - ESERCIZIO DEL BAGNO E DEL NUOTO
- Art.43 - LAVATURE DI VETRINE E MOSTRE
- Art.44 - TRASPORTO MATERIALE DI FACILE DISPERSIONE Art.82 - OBBLIGO DELLA SEGNALAZIONE DI INCENDI
- Art.45 - NETTEZZA DEL SUOLO PUBBLICO
- Art.46 - TRASPORTO DI MATERIALE CON ESALAZIONE NAUSEANTE
- Art.47 - SPAZZATURE E SCARICO DI RIFIUTI
- Art.48 - POZZI NERI E VASCHE BIOLOGICHE
- Art.49 - DIVIETI DI DANNEGGIARE IMPIANTI PUBBLICI
- Art.50 - DIVIETO DI SDRAIARSI IN LUOGHI PUBBLICI E DI SALIRE SU INFERRIATE, CANCELLATE, ED ALTRI MANUFATTI PUBBLICI
- Art.51 - DIVIETI DI ATTI CONTRARI ALLA NETTEZZA E AL DECORO E ALLA MORALITÀ
- Art.52 - OBBLIGO DELLA RECINZIONE DEI TERRENI CONFINANTI COL SUOLO PUBBLICO

TITOLO IV° QUIETE PUBBLICA

- Art.53 - DIVIETO DELL'USO DELLE SIRENE
- Art.54 - GRIDA DEI VENDITORI E ALTOPARLANTI PUBBLICITARI
- Art.55 - CANTI E SCHIAMAZZI
- Art.56 - SUONATORI AMBULANTI
- Art.57 - RUMORI E SUONI NELLE ABITAZIONI PRIVATE
- Art.58 - SALE DA BALLO, CINEMA E RITROVI
- Art.59 - CAUTELE NELL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ CAUSE DI MOLESTIE AL VICINATO
- Art.60 - OBBLIGATORIETÀ DI LICENZA PER DETERMINATE ATTIVITÀ
- Art.61 - DIVIETO E LIMITAZIONI DELL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ DI DISTURBO
- Art.62 - MESTIERI E INDUSTRIE PARTICOLARMENTE RUMOROSE
- Art.63 - LIMITAZIONI DI ORARIO
- Art.64 - LIMITAZIONE DEI RUMORI
- Art.65 - DIVIETO DI TENERE ANIMALI RECANTI DISTURBO
- Art.66 - USO DELLE CAMPANE
- Art.67 - ATTIVITÀ GIÀ ESISTENTI
- Art.67/bis - (Delib C.C. 2/2/1976 n. 39 - Atti C.R.C. 15/3/1976 n. 28708/23555)

TITOLO V° NORME PER OVVIARE AI PERICOLI DI INCENDIO

- Art.68 - SOSTANZE E LIQUIDI ESPLOSIVI, INFIAMMABILI E COMBUSTIBILI
- Art.68 bis - TRASPORTO E DETENZIONE PELLICOLE CINEMATO-GRAFICHE
- Art.69 - AUTORIMESSE
- Art.70 - OBBLIGODI LICENZA PER I DEPOSITI E LE VENDITE DI COMBUSTIBILI E MATERIALI INFIAMMABILI
- Art.71 - REQUISITI DEI LOCALI DEI DEPOSITI E LUOGHI DI VENDITA DI COMBUSTIBILI
- Art.72 - FUCINE E FORNI
- Art.73 - ACCATASTAMENTO DI LEGNA IN CORTILI
- Art.74 - GABBIE DI SCALE E LOCALI DI DISIMPEGNO
- Art.75 - CAMINI E CANALI DI TIRAGGIO

- Art.76 - DETENZIONE DI COMBUSTIBILI NEI SOTTERRANEI DI CASE DI ABITAZIONE
- Art.77 - FINESTRE OD APERTURE DEI SOTTERRANEI
- Art.78 - DIVIETO DI DETENZIONE DI COMBUSTIBILI NEI SOLAI
- Art.79 - ORDINANZE DEL SINDACO
- Art.80 - DIVIETO DI USO DI FIAMME LIBERE
- Art.81 - ACCENSIONE DI POLVERI, LIQUIDI INFIAMMABILI, FUOCHI ARTIFICIALI
- Art.82 - OBBLIGO DELLA SEGNALAZIONE DI INCENDI
- Art.83 - PRESTAZIONI IN CASO DI INCENDIO
- Art.84 - OBBLIGHI DEI PROPRIETARI DI STABILI E DEGLI INQUILINI
- Art.85 - FORNITURA DI UTENSILI PER LO SPEGNIMENTO DEGLI INCENDI
- Art.86 - ILLUMINAZIONE DELLE FINESTRE IN CASO DI INCENDI NOTTURNI
- Art.87 - OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DELL'AUTORITÀ

TITOLO VI° DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art.88 - ACCERTAMENTO E CONCILIAZIONE DELLE CONTRAVVENZIONI
- Art.89 - OBLAZIONE IN VIA BREVE
- Art.90 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO